



CITTA' DELL'AQUILA

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

(DPR 412/93 e s.m.i., DLgs 192/05 e s.m.i., LR 17, 25 giugno 2007)

Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 15 gennaio 2009

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.

(DPR 412/93 e s.mi., DLgs 192/05 e s.mi., L. R. n. 17 del 25 giugno 2007)

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'esecuzione degli adempimenti connessi alle verifiche dello stato di manutenzione, di esercizio nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione del D.P.R. 412/93, del D.P.R. 551/99, nel rispetto del Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche e integrazioni e della L.R. 17 del 25 giugno 2007.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DLgs 192/05 il Comune di L'Aquila, nell'ambito della propria competenza territoriale, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettua gli accertamenti documentali e le verifiche necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

Art. 2

DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- a) Impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi del presente regolamento,

quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;

b) Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 412/93, come modificato dal D.P.R. 551/99, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati:

1) Per impianti con potenza nominale minore di 35 kW

- al proprietario, se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;
- all'occupante, a qualsiasi titolo, dell'immobile ;
- ad un "terzo responsabile", che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa, venga da essi delegato ad assumersene la responsabilità.

Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identificano con l'occupante che può delegarne i compiti al soggetto a cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso mantiene in maniera esclusiva le responsabilità del rispetto del periodo annuale di accensione (dal 15 ottobre al 15 aprile), dell'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione (14 ore tra le 5.00 e le 23.00) e del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 412/93 (tranne alcune eccezioni, massimo 20°C con tolleranza di + 2°C).

Al termine dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il "libretto di impianto" debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati".

2) Per impianti con potenza nominale maggiore di 35 kW

- al terzo responsabile , se nominato quale gestore e manutentore;
- all'amministratore, nel caso di impianti termici centralizzati al servizio di stabili condominiali, se non è stato incaricato un terzo responsabile;
- al proprietario dell'immobile che non abbia nominato un amministratore né incaricato un terzo responsabile.

L'eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio

1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per le attività di manutenzione straordinaria, e fermo restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro delle Finanze.”.

Il terzo eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico deve comunicare entro 60 giorni la propria nomina al Comune dell'Aquila. Al medesimo ente il terzo responsabile dovrà comunicare immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul “libretto di centrale”.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di controllo tecnico periodico e di manutenzione a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione è tenuto tra l'altro a comunicare entro 60 giorni la propria nomina al Comune dell'Aquila. Al medesimo ente il terzo responsabile deve comunicare immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

Art. 3

AUTODICHIARAZIONE

Il Comune accerta la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso

noto alla popolazione interessata, stabilisce le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici.

Ai sensi del DLgs 192/05 allegato L comma 14 è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori o dei responsabili degli impianti termici, del più recente Rapporto di controllo di efficienza energetica con le modalità ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento e resi noti alla popolazione.

Tale rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere conforme al modello di cui all'allegato F del DLgs 192/05 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW, e al modello di cui all'allegato G del DLgs 192/05 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006, per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

La trasmissione delle suddette dichiarazioni avviene con scadenze temporali correlate ai termini previsti per le operazioni di controllo di efficienza energetica dell'impianto; quindi con cadenza almeno biennale per quelli di potenza inferiore a 35 kW, con cadenza annuale per quelli con potenza uguale o superiore a 35 kW, e con cadenza quadriennale per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all'art 2 comma a (conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n° 17 de 25 giugno 2007)

La dichiarazione deve pervenire al Comune con timbro e firma dell'operatore incaricato per la manutenzione e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme.

Per ogni generatore presente, al Rapporto di Controllo Tecnico, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dall'operatore della ditta di manutenzione, dovrà essere allegata l'attestazione del versamento della somma, stabilita nella misura di:

- **8,00 €** per impianti di potenza nominale del focolare < 35kW
- **11,00 €** per impianti di pot. nom. del focolare $35 \text{ kW} \leq \text{Pot.} < 60 \text{ kW}$
- **14,00 €**. per impianti di pot. nom. del focolare $60 \text{ kW} \leq \text{Pot.} < 116 \text{ kW}$
- **17,00 €** per impianti di pot. nom. del focolare $116 \text{ kW} \leq \text{Pot.} < 350 \text{ kW}$
- **20,00 €** per impianti di pot. nom. del focolare $\text{Pot.} \geq 350 \text{ kW}$
- Gratuita per gli apparecchi assimilati agli impianti termici di cui all'art 2 comma 1 par. a)

| | |
|---------------------------------|----------|
| da 35 kW a 60 kW | € 90,00 |
| da 60 kW a 116 kW | € 120,00 |
| da 116 kW a 350 kW | € 150,00 |
| maggiore di 350 kW | €250,00 |
| apparecchi assimilati imp.term. | € 25,00 |

Per ogni generatore di calore in più rispetto al primo, *a servizio della stessa unità immobiliare*, si applica lo stesso importo per le diverse potenze ridotto del **50%** e cioè:

| | |
|---------------------------------|---------|
| Inferiore a 35 kW | € 30,00 |
| da 35 kW a 60 kW | € 45,00 |
| da 60 kW a 116 kW | € 60,00 |
| da 116 kW a 350 kW | € 75,00 |
| maggiore di 350 kW | €125,00 |
| apparecchi assimilati imp.term. | € 12,50 |

Art. 6

EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE O D'UFFICIO

Le verifiche a campione o d'ufficio, ai sensi dei D.P.R. 412/93 e 551/99 e del DLgs 192/05, saranno effettuate previo preavviso inviato al responsabile dell'impianto termico (come definito nell'art. 2) tramite raccomandata RR; si intende a suo carico l'eventuale convocazione del manutentore. Al momento della verifica l'utente dovrà rilasciare attestazione dell'avvenuto pagamento. Qualora l'utente non disponga della ricevuta di versamento, l'ispettore non eseguirà le operazioni di controllo. In tal caso si intenderà che la verifica non è portata a termine per causa imputabile all'utente e si applicherà quanto previsto nel successivo comma 4.

Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/93, nel caso di richiesta, da parte dell'utente, di verifica sull'impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto così come indicato al precedente art. 5. Al momento della verifica l'utente dovrà rilasciare attestazione dell'avvenuto versamento del costo delle stesse al personale incaricato dall'Amministrazione.

Qualora l'utente non fosse disponibile alla data indicata per la verifica dell'impianto, dovrà, entro 5 giorni dal ricevimento della lettera di avviso, contattare i numeri telefonici nell'orario in essa indicati, per concordare un nuovo appuntamento da fissare entro i 30 giorni successivi.

Qualora la verifica non potesse essere effettuata per causa imputabile al responsabile dell'impianto, sarà fatto un addebito, a titolo di rimborso spese, di € 26,00 e la verifica verrà effettuata in altra data con le stesse modalità di preavviso.

Qualora anche questa seconda verifica non si potesse fare per le stesse motivazioni, oltre all'addebito, a titolo di rimborso spese, dell'importo sopra specificato, si provvederà all'applicazione del D.L. 164 del 23/05/2000 art. 16 comma 6, ovvero richiesta, all'impresa di distribuzione del combustibile, di sospensione della fornitura.

Le verifiche saranno effettuate da personale qualificato dell'Amministrazione ed incaricato per tale servizio che si dovrà presentare munito di tessera di riconoscimento e che sarà in grado di soddisfare le richieste di informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio. Ai sensi dell'art.11 comma 18 del DPR 412/93, per l'esecuzione delle verifiche e per la gestione del Servizio, l'Amministrazione si avvarrà del personale già alle dipendenze. Nei casi di motivata necessità ed urgenza si potrà fare temporaneamente ricorso, su richiesta del dirigente, a soggetti esterni di comprovata competenza tecnica, da reperire con avviso pubblico. Qualora il personale comunale, incaricato del servizio, risulti insufficiente per le verifiche degli impianti, il Comune procederà prioritariamente al potenziamento della struttura attraverso l'assunzione di altro personale qualificato. Per il rilascio della diagnosi energetica o della relazione di cui all'art.7, i tecnici abilitati dovranno avere competenze specifiche.

ART. 7

OPERAZIONI DI CONTROLLO E PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controllerà che gli stessi siano gestiti, eserciti e mantenuti in modo conforme ai disposti della Legislazione vigente e alle norme tecniche applicabili.

In particolare il verificatore accerterà:

- le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;
- l'idoneità del locale di installazione;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, vengano eseguite secondo le norme vigenti;
- che il libretto di impianto o di centrale venga correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

- che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge.
- che i parametri rilevati, previsti dalla norma UNI 10389, siano conformi a quelli previsti dai D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99.
- che il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai limiti riportati nell'allegato H al DLgs 311/2006.

Sono inoltre verificati:

- lo stato delle coibentazioni;
- lo stato dei condotti di evacuazione dei prodotti di combustione;
- i dispositivi di regolazione e controllo;
- i sistemi di aerazione e ventilazione dei locali di installazione.

In presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore dovrà diffidare il responsabile dall'utilizzo dell'impianto e contestualmente richiedere la disattivazione dello stesso da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente.

Nell'ambito della fase ispettiva, nel caso di impianti termici dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, l'Amministrazione effettua le ispezioni all'impianto termico nel suo complesso. In questi casi l'azione di ispezione e consulenza nei confronti dei cittadini si esplica:

- a) per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiore o uguali a 350 kW, con la determinazione del rendimento medio stagionale dell'impianto e con la realizzazione di una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe nel sistema di certificazione energetica in vigore;
- b) per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 350 kW con la determinazione del rendimento di produzione medio stagionale del generatore e con una relazione che evidenzi l'eventuale convenienza della sostituzione del generatore stesso e di altri possibili interventi impiantistici ed edilizi in materia di energia;
- c) con la consegna al proprietario, al conduttore, all'amministratore o al terzo responsabile, dei documenti di diagnosi energetica o della relazione predisposte in funzione delle potenze nominali del focolare precedentemente dette.

ART. 8

PROCEDURA PER LE VERIFICHE

I risultati delle verifiche a campione e/o d'ufficio verranno riportati su apposito rapporto di verifica, redatto in triplice copia, sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto; una copia verrà consegnata al responsabile che ne curerà la conservazione.

Qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul rapporto di verifica, la stessa si intenderà non effettuata e si applicherà quanto previsto ai commi 4 e 5 del precedente art. 6.

Al termine del controllo i tecnici verificatori provvederanno a compilare gli appositi spazi dei libretti di centrale o impianto.

Qualora, a seguito della verifica venga accertata qualsiasi non conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente e dalle norme UNI applicabili, verrà concesso un termine congruo per provvedere alla rimozione delle anomalie.

Il termine verrà immediatamente comunicato al responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, il quale, una volta eseguiti gli interventi necessari a rendere l'impianto idoneo, invierà al Comune o all'Organismo esterno incaricato dell'esecuzione delle verifiche una dichiarazione con connessa assunzione di responsabilità (nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o altra forma) allegando, ove previsto dalla legge, le eventuali dichiarazioni di conformità ai sensi della Legge n.46/90 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 2008

L'Amministrazione, attraverso i suoi uffici, attuerà un'attività di controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.

Qualora l'esito di tali controlli fosse negativo, si comunicherà il fatto al Sindaco per i provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità con l'aggiunta di una sanzione amministrativa da **€. 516,46 a €.2.582,28**(art. 34, comma 5, legge 10/91).

Art. 9

RECUPERO SOMME DOVUTE DAGLI UTENTI

Il Comune attiverà le procedure necessarie nei confronti degli utenti morosi, per la riscossione del costo del rimborso spese per la verifica non effettuata di cui all'art.6

Art. 10

SANZIONI AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N.17 DEL 25.06.2007

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti termici deve eseguire dette attività a regola d'arte ed ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conforme alla tipologia e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al responsabile dell'impianto stesso. L'omissione di detti adempimenti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.000,00 (mille) e non superiore ad € 6.000,00 (seimila).

L'Amministrazione Comunale, che applica la sanzione di cui al comma 1, ne darà comunicazione alla CCIAA di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione che non ottempera all'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici e di provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, previste dalla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 (cinquecento) al € 3.000,00 (tremila).

L'Amministrazione Comunale applica le sanzioni previste dal presente regolamento e ne dispone l'incasso.

Art. 11

ISTITUZIONE DEL "BOLLINO VERDE"

Il Comune dell'Aquila con il presente Regolamento prevede la possibilità di istituire la procedura del "Bollino verde" per la raccolta e la trasmissione delle pratiche di autodichiarazione degli impianti termici presenti nel proprio territorio. I centri assistenza, gli installatori e i manutentori di impianti termici saranno abilitati al rilascio del "Bollino verde" previa sottoscrizione di una convenzione con il Comune dell'Aquila. Il Comune dell'Aquila provvederà altresì a redigere, rendere pubblico ed aggiornare periodicamente l'elenco dei centri assistenza, degli installatori e dei manutentori abilitati al rilascio del "*Bollino verde*" sentito le associazioni di categoria. In caso di mancato rispetto, da parte della ditte abilitate, della normativa vigente o di ripetute violazioni, contestate per lettera dall'Amministrazione Comunale, al disciplinare sottoscritto, decade automaticamente l'autorizzazione al rilascio del "*Bollino verde*" e l'Amministrazione Comunale provvederà a cancellare il nominativo della Ditta dall'elenco dei soggetti abilitati. Il soggetto cancellato non potrà

iscriversi all'Elenco Provinciale per un periodo di tre anni. Si demanda al Dirigente Responsabile la definizione e la stesura del contratto di convenzione e della procedura operativa denominata "Bollino verde".

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni valgono tutte le normative tecniche ed amministrative vigenti o che saranno emanate in materia. Nel caso che, nel corso dell'attività, sopraggiungessero nuove disposizioni di legge di carattere tecnico-normativo relativamente alle verifiche degli impianti termici, il presente Regolamento verrà, di conseguenza, modificato ed aggiornato, in relazione alle nuove disposizioni, dal Dirigente Responsabile con propria determinazione.